DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 2000

relativa ad un aiuto finanziario complementare della Comunità nel quadro dell'eradicazione della peste porcina classica in Belgio nel 1997 e nel 1998

[notificata con il numero C(2000) 3011]

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/632/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario [1], modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1258/1999 [2] e in particolare l'articolo 3, paragrafi 3 e 5, nonché l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1) Focolai di peste porcina classica si sono manifestati in Belgio nel mese di luglio 1997. L'insorgenza di questa malattia costituisce un grave pericolo per il patrimonio suino della Comunità e che, per favorire l'eradicazione quanto più rapida possibile della malattia, la Comunità ha la possibilità di partecipare finanziariamente alle spese ammissibili che lo Stato membro ha sostenuto.

(2) Il 3 giugno 1998 il Belgio ha presentato una domanda di rimborso per la totalità delle spese sostenute sul suo territorio per il 1997 e il 1998, completate da dati ricevuti il 18 gennaio 2000.

(3) La Commissione ha adottato le decisioni 98/61/CE [3], 98/674/CE [4] relative ad un aiuto finanziario della Comunità nel quadro dell'eradicazione della peste porcina classica, nonché la decisione 1999/20/CE [5] relativa alla prevenzione della peste porcina classica. Queste decisioni hanno consentito il pagamento di tre quote a titolo di anticipo per un importo complessivo di 3,15 milioni di EUR.

(4) Occorre ora fissare l'importo dell'ultima quota dell'aiuto finanziario della Comunità.

(5) La Commissione ha verificato l'applicazione di tutte le regole comunitarie in materia veterinaria e il rispetto di tutte le condizioni del sostegno finanziario della Comunità.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Belgio può beneficiare di una quarta e ultima quota di 365 000 EUR al massimo a titolo del sostegno finanziario della Comunità per le spese ammissibili sostenute nel quadro delle misure d'eradicazione di focolai di peste porcina classica manifestatisi nel corso degli anni 1997 e 1998.

Articolo 2

Il saldo del sostegno finanziario della Comunità è versato al Belgio appena adottata la presente decisione.

Articolo 3

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

---

[1] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.
[2] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.
[3] GU L 16 del 21.1.1998, pag. 39.
[4] GU L 317 del 26.11.1998, pag. 41.
[5] GU L 6 del 12.1.1999, pag. 22.